

Webinar 11 settembre 2019

Safety e security nelle pubbliche manifestazioni. La Circolare Piantedosi: analisi ed effetti applicativi

Risposte alle domande poste in chat

a cura di
Miranda Corradi

Domande & Risposte

1. La CdV è un organo perfetto: in caso di assenza di uno dei componenti, può essere considerato valido l'invio da parte dell'organo assente di un parere relativo all'evento?

E' la commissione che, valutate le circostanze, deve accettare e condividere il parere inviato dall'organo assente, al fine di mantenere la propria collegialità. Sarebbe opportuno precisare questa possibilità e le relative modalità procedurali nel regolamento della commissione.

Nel verbale della seduta è comunque opportuno dettagliare le circostanze eccezionali e le motivazioni in base alle quali la commissione ha ritenuto di poter accettare il parere pervenuto.

2. Il Piano di Safety e Security deve essere firmato da un tecnico o dall'organizzatore?

La circolare non lo precisa per cui sicuramente deve essere firmato dall'organizzatore che, in quanto tale, è responsabile della organizzazione e della gestione dell'evento stesso.

Questo non vuol dire che l'organizzatore possa redigere un piano di emergenza che tenga conto di quella che la circolare definisce "ingegneria della sicurezza": il piano deve essere redatto da persona con competenze tecniche tali da poter progettare la sicurezza della manifestazione, anche ai fini antincendio. Il progettista deve firmare il piano che ha redatto, quindi in pratica avremo un documento firmato sia dal progettista che dall'organizzatore.

3. Stante la carenza normativa, molti aspetti andrebbero regolamentati in sede locale: non sarebbe opportuno stilare un regolamento tipo?

Il Ministero dell'Interno non ha fornito una bozza di regolamento – tipo. Alcune Prefetture hanno inviato al Ministero la bozza del regolamento redatta da gruppi di comuni anche di concerto con la Commissione Provinciale di Vigilanza ma non ho notizie di pareri espressi in merito.

4. Nell'ottica delle disposizioni vigenti e degli oneri previsti a carico degli organizzatori, il Comune può essere ancora identificato quale organizzatore dell'evento? e se sì, devono comunque essere emessi atti autorizzatori?

Per gli eventi organizzati e gestiti direttamente dal Comune, "l'organizzatore" è il Comune per cui deve dotarsi dei titoli abilitativi/autorizzatori previsti dal TULPS e porre in atto tutti gli adempimenti previsti dalla circolare.

Salvo diversa disposizione regolamentare, non si ritiene invece necessario che il comune si autorizzi per l'occupazione del proprio suolo.

5. Quindi per lo spettacolo va sempre fatta agibilità ex art. 80 non tenendo conto della regola tecnica di prevenzione incendi che lo escludeva quanto l'area non è contingentata?

Se nel quesito per "contingentata" si intende "delimitata", ritengo che oggi la verifica di sicurezza da effettuare ai sensi dell'art. 80 TULPS non possa più fare riferimento soltanto alla normativa antincendio, perché il rischio incendi è solo uno degli aspetti di sicurezza di cui si deve tener conto: l'organizzatore deve sempre dimostrare, con il progetto ed il piano di emergenza, di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari per rendere sicura la manifestazione.

Occorre, inoltre, tener conto che, quando l'area dello spettacolo non è delimitata, per la capienza massima occorre fare riferimento alla superficie di tutta l'area in cui si svolge lo spettacolo oltre che a tutte le possibili vie di fuga.

6. In caso di eventi art. 1 comma 2 lettera C del DM 19.08.1996 (la classica festa con sola somministrazione e musica di allietamento senza l'installazione di strutture) si applica la Circolare Gabrielli e/o Piantesodosi?

Sì, naturalmente valutandone l'applicazione in ragione delle caratteristiche della manifestazione.

La manifestazione resta soggetta alla Circolare Piantesodosi perché le attività che vi si svolgono sono soggette a titoli abilitativi/autorizzativi (per somministrazione, musica dal vivo, eventuale occupazione di suolo pubblico) in questo caso di competenza del Comune.

Se l'intrattenimento con musica di allietamento è realizzato senza strutture ed è assimilabile alla musica eseguita in un pubblico esercizio di somministrazione, l'organizzatore dovrà dotarsi di un piano di emergenza per tutta la manifestazione e presentare SCIA per la somministrazione temporanea oltre che presentare SCIA/ottenere l'autorizzazione per l'art. 68 TULPS; in caso di occupazione di suolo pubblico dovrà chiedere anche il rilascio della relativa autorizzazione.

Il piano di emergenza dovrà garantire la safety (es. progettazione della cucina provvisoria e certificazione per impianti elettrici e GPL installati) e la security della manifestazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'area in cui si svolge, oltre che della quantità e delle caratteristiche del pubblico che vi partecipa.

7. E' la capienza dell'area che distingue? ho sito capiente per 400 persone. L'organizzatore decide di fare una manifestazione dove si aspetta 199 persone. Convoco la CVLPS?

No, se l'organizzatore nel progetto e nel piano di emergenza si organizza in modo adeguato per garantire l'accesso al sito a non più di 200 persone (il limite è 200 non 199).

8. In presenza di una festa gastronomica con somministrazione prevalente, lo spettacolo (eventuale orchestra sul palco o Dj) può essere considerato a supporto dell'attività gastronomica se non ci sono seggiole per lo stazionamento di pubblico?

Anche l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande soggetta a SCIA costituisce "istanza al Comune" ai sensi della circolare Piantesodosi.

Quindi la circolare va comunque applicata alla manifestazione.

Per la musica di allietamento occorre comunque la SCIA/licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS.

Resta il problema della necessità o meno della licenza ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Se lo spettacolo si svolge nell'area o nella struttura in cui si effettua la somministrazione, e costituisce attività di intrattenimento per chi fruisce della somministrazione, si può considerare pubblico esercizio dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo. Quindi piano di emergenza, SCIA per somministrazione temporanea e SCIA/autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo ai sensi dell'art. 68 TULPS.

Se invece lo spettacolo si svolge in un'area ad esso dedicata, anche se priva di seggiole per il pubblico, ritengo necessario il rilascio anche dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS, perché oggi la verifica di sicurezza da effettuare per attività di pubblico spettacolo deve tener conto di aspetti di safety e security che non si limitano più alla sola normativa antincendio: l'organizzatore deve sempre dimostrare, con il progetto ed il piano di emergenza, di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari per rendere sicura la manifestazione.

9. Nei casi in cui non sia previsto regime autorizzatorio e cvlps, quale ufficio del comune deve acquisire, esaminare la documentazione relativa alla sicurezza che viene presentata

dall'organizzatore (esempio di manifestazioni espositive, fieristiche)?

L'ufficio che verifica la regolarità delle procedure previste per le attività programmate è anche quello che ha la responsabilità del loro svolgimento. Se tale ufficio non ha le professionalità necessarie o, comunque, non è in grado di valutare se il piano di emergenza presentato sia idoneo per garantire la sicurezza della manifestazione, deve acquisire pareri da altri uffici comunali che hanno tali professionalità.

Il quesito fa riferimento a manifestazioni "dinamiche", ai sensi del punto 9 della Circolare Piantedosi, per le quali occorre verificare aspetti safety per gli impianti installati e aspetti di security per i quali consiglio comunque un confronto con la Questura competente.

Per le manifestazioni espositive/fieristiche occorre anche rispettare il cosiddetto "decreto palchi" (D.M. 22-7-2014 *Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività*): l'organizzatore dovrà dichiarare che la manifestazione ha caratteristiche che la escludono dall'applicazione del decreto o allegare la documentazione prevista dal decreto stesso.

10. Perché si parla del Sindaco per autorizzazione?

La circolare non ha riportato in capo al Sindaco la competenza al rilascio degli atti autorizzatori, competenza gestionale che resta in capo al Dirigente ai sensi del D.lgs 267/2000.

E' opportuno ricordare che il Ministero dell'Interno con nota n. 5020 del 01.04.2014 (diffusa dalla risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico con l'oggetto *Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande*), ha precisato di ritenere che:

"- il parere della commissione di vigilanza è previsto come obbligatorio dall'art. 80 TULPS, che non si pronuncia sul suo carattere vincolante, benché – traducendosi in una valutazione di discrezionalità tecnica – sia preferibile ritenerlo tale;

- la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULSP ha, all'evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti"

Il quadro normativo di riferimento non è cambiato, quindi la responsabilità del Sindaco non può che essere quella "politica" di aver consentito lo svolgimento della manifestazione (ad es. concedendo il patrocinio o consentendo che fosse autorizzata l'occupazione del suolo pubblico), oppure non prevedendo un adeguato controllo della manifestazione stessa da parte della Polizia Locale, o non informando Prefettura e Questura sullo svolgimento di una manifestazione che, alla prova dei fatti, si è rivelata pericolosa.

11. Quanto i tecnici comunali devono entrare nel merito dei contenuti delle relazioni e dei piani di sicurezza redatti da tecnico abilitato, con particolare riferimento agli eventi al di sotto delle 200 presenze contemporanee?

Quello che deve essere verificato è che le misure di safety e security progettate siano adeguate all'evento programmato.

12. La festa della scuola organizzata dal gruppo dei genitori e aperta al pubblico, è soggetta a safety?

Se è aperta al pubblico la pubblica la festa è soggetta a tutte le norme previste per le attività che vi si svolgono (pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) ed anche alla Circolare Piantedosi.

Se invece si tratta di festa privata a cui possono accedere solo gli invitati (e l'organizzatore si è dotato di personale all'ingresso per controllare che entrino solo gli invitati) allora non è soggetta ai titoli abilitativi/autorizzatori che attestano l'effettuazione da parte del Comune delle verifiche previste dalle leggi e dalla Circolare Piantedosi per garantire la sicurezza del pubblico che vi partecipa.

Nel caso di festa privata la responsabilità resta completamente in capo all'organizzatore.

13. In quali casi l'attività di spettacolo e trattenimento pubblico non è soggetta all'art. 80 del TULPS?

L'attività di spettacolo e trattenimento pubblico non è soggetta all'art. 80 del TULPS in quei (pochissimi) casi riconducibili alla "musica di allietamento" che restano esclusi dall'applicazione del D.M. 19/08/1996 e per i quali non dobbiamo verificare la safety e la security dello spettacolo.

Per questo occorre:

- coordinare la Circolare Piantedosi con le risoluzioni ministeriali circa l'applicazione degli artt. 68, 69 e 80 agli spettacoli che si tengono nei pubblici esercizi;
- verificare se tale interpretazione possa applicarsi anche all'aperto in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La circolare Piantedosi in calce alle nelle linee guida precisa *"Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.*

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

Quindi le linee guida non si applicano a spettacoli aperti al pubblico che si tengono in locali, per lo svolgimento dei quali non vi siano norme di sicurezza da osservare.

Stante che per la stessa circolare Piantedosi fa riferimento all'applicazione del D.M. 19/08/1996, non è necessario rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS nei casi previsti dalle lett. c) e d) dell'art. 1 co.2 di tale decreto:

c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

Occorre poi fare riferimento all'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno con numerose circolari e risoluzioni, tra cui

- la nota n.559/C.11755.13500.A(8) del 13.8.1997 che, in ordine all'applicabilità dell'art. 80 TULPS nei confronti di soggetti, già titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che organizzano piccoli trattenimenti musicali per la propria clientela, trattenimenti che conferiscono al locale una maggiore attrazione che si riflette in termini di afflusso e di permanenza di avventori, individua due possibili situazioni:
 - piccoli trattenimenti che si svolgono nell'esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la consumazione;
 - trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite, con una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori.

Nel primo caso "non si ritiene debba essere rilasciato il nulla osta della commissione tecnica; la seconda fattispecie, invece, va ricompresa tra quelle disciplinate dall'art. 80 TULPS, qualora abbiano prevalenza le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento ed ogniqualvolta i piccoli spettacoli si svolgono in un locale pubblico idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti."

- la risoluzione n. 557/PAS/U/003524 del 21/2/2013 che cita *"questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS),*
- la nota n. 5020 del 01.04.2014 (diffusa dalla risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico) nella quale si precisa *"per quanto riguarda, in specie, i trattenimenti musicali, danzanti o di altra natura all'interno di esercizi pubblici di ristorazione, questo Ufficio ha più volte espresso l'avviso secondo il quale debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio suddetto soltanto gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti."*

Stante la *ratio* dell'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno, ritengo che il concetto di "musica di allietamento" (cioè attività di spettacolo che si svolge *"senza allestimento di apposite sale, allestimenti scenici, il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, pagamento di un biglietto d'ingresso ecc."*), possa applicarsi anche alle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono all'aperto, in cui lo spettacolo è assolutamente accessorio rispetto all'attività principale di pubblico esercizio di somministrazione.

Nel caso di somministrazione all'aperto occorre comunque verificare che vi sia un piano di emergenza e che le misure di security adottate siano congrue sia per il tipo di attività organizzata che per il luogo in cui si svolge.

Sarebbe comunque opportuno condividere questa interpretazione con la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ed inserirlo nel regolamento comunale.

Ritengo, invece, che restino oggi soggette alla verifica di sicurezza ed al rilascio della autorizzazione ricognitiva ai sensi dell'art. 80 TULPS e, conseguentemente, ricognitiva, le manifestazioni che si svolgono *in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al D.M. 19/08/1996*: queste manifestazioni pur restando escluse dalle verifiche antincendio ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) dello stesso D.M. 19/08/1996 sono però oggi soggette alle

verifiche di safety e security previste della circolare Piantedosi.

14. Noi abbiamo sportello unico funzionante ma non accetta le pratiche relative a manifestazioni presentate dal comune. Ho guardato sul Decreto 160 che non esclude il trattamento delle pratiche in base alla natura del mittente ma esclude alcune pratiche dall'ambito di applicazione secondo la natura della pratica. Una manifestazione organizzata dal comune deve o non deve passare dallo suap?

Devono essere verificati gli atti predisposti per l'attivazione del SUAP.

Per la gestione delle procedure relative alle manifestazioni abbiamo situazioni diversissime da comune a comune: il Comune di Milano ha istituito un apposito SUAP per gli eventi, alcuni SUAP si occupano di tutte le procedure relative agli eventi a prescindere dall'organizzatore, mentre altri SUAP si occupano soltanto delle pratiche presentate da imprese, lasciando ad altri uffici comunali le procedure relative a manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro.

Occorre, quindi, che il comune decida le competenze del SUAP in questa materia, sulla base delle proprie caratteristiche territoriali ed organizzative.

15. In caso di manifestazione a carattere non imprenditoriale (festa organizzata pro loco) come si conclude il procedimento a seguito di comunicazione con presenze superiori a 200 persone?

All'aperto non rileva il carattere imprenditoriale o non imprenditoriale dell'organizzatore: la manifestazione deve essere autorizzata in base a quanto previsto dalla legge relativamente alle attività svolte.

Nel caso di spettacolo con presenza di più di 200 persone, l'organizzatore deve presentare al comune una domanda (e non una comunicazione) per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 e della licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS. Il procedimento si concluderà con il rilascio dei tali titoli autorizzatori sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Occorre fare riferimento alla voce 79 dell'allegato "A" al D.lgs 222/2016 *Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.*

16. Si possono differenziare le tipologie di manifestazione al fine della salvaguardia della tipicità e della storicità e delle peculiarità della tradizione locale? In Gallura si svolgono le "feste campestri" che raggruppano la cittadinanza per una funzione religiosa attorno alle piccole chiesette diffuse e isolate in tutte le campagne. I comitati degli abitanti offrono un pranzo e un po' di musica (spesso il fisarmonicista del paese). Che normativa correttamente applicare?

L'organizzatore di queste feste (che può essere anche il comune) deve poter disporre di:

- un layout di allestimento della festa in cui evidenziare l'area o i luoghi in cui si effettuano gli spettacoli e quelli in cui si effettua la somministrazione;
- un piano di emergenza redatto tenendo conto della circolare Piantedosi.

Se all'interno delle aree di spettacolo si prevede una presenza superiore alle 200 persone, occorre presentare il progetto alla commissione di vigilanza; se vengono allestite aree per il pubblico che assiste con una capienza non superiore a 200 persone il progetto del tecnico abilitato e le successive certificazioni e verifiche prima dell'inizio dello spettacolo sostituiscono il parere ed il sopralluogo della Commissione di Vigilanza.

Per la security occorre verificare gli accessi a queste aree, individuare idonee aree di parcheggio ed

installare sistemi antintrusione che tutelino i presenti.

Ricordo che, se le condizioni non mutano:

- il piano di emergenza può restare invariato, aggiornando soltanto l'elenco degli addetti antincendio e degli addetti alla sicurezza di volta in volta impiegati;
- come previsto dell'art. 141 co.3 del Regolamento del TULPS R.D. 635/1940 non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'*articolo 142*, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'*articolo 141-bis*, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

17. Per spettacoli viaggianti: il caso è quello di un gonfiabile scivolo con codice identificativo. I bambini che accedono all'attrazione quando arrivano a "fine scivolo" continuano ad usufruirne saltando sull'arrivo. Se un bimbo nello saltare atterra sull'asfalto la responsabilità è a carico del gestore o della commissione che doveva prevedere ulteriori parapetti oltre a verificare l'istallazione dell'attrazione secondo manuale?

Purtroppo i fatti di Torino ci hanno dimostrato che, in caso di incidente, la responsabilità resta a carico di tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo per lo svolgimento di un'attività/manifestazione:

- della Commissione di Vigilanza o del tecnico che ne ha certificato l'installazione,
- degli organi di vigilanza eventualmente presenti nel caso fosse possibile rendersi conto del pericolo,
- dell'ufficio che ha rilasciato la licenza qualora, dalla documentazione agli atti, si possano ravvisare i rischi che Lei ha rilevato.

Per questo nella licenza ex art. 69 e 80 rilasciata al gonfiabile occorre inserire prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 TULPS a tutela di chi vi gioca.

Per le prescrizioni consiglio di fare riferimento alla "NOTA DI INDIRIZZI ANCI - SICUREZZA PER I GIOCHI GONFIABILI- PRESUPPOSTI TECNICI E AMMINISTRATIVI", di cui di seguito riporto integralmente il cui contenuto.

Su puntuale indicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di precisare e armonizzare gli interventi di controllo in materia di tutela della sicurezza e della incolumità degli utenti delle attività di spettacolo viaggiante operati dalle amministrazioni comunali, si ritiene necessario indicare quanto segue:

i giochi gonfiabili sono attrazioni dello spettacolo viaggiante destinati all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni e i comuni devono vigilare sulla sicurezza di questi giochi.

I giochi gonfiabili sono inseriti nell'elenco predisposto ai sensi dell'art.4 della legge n. L. 18 marzo 1968, n. 337 tra le medie attrazioni e sono così definiti: << Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate. Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo «Scivolo pagliaccio», lo «Scivologigante», la «Bolla d'aria», ecc..>>

Alcuni gravi incidenti occorsi negli ultimi anni hanno evidenziato la pericolosità di queste strutture che devono essere utilizzate da coloro che esercitano attività di spettacolo viaggiante, in possesso della licenza di cui all'art.69 del TULPS: licenza che deve essere rilasciata previa verifica della sicurezza dei luoghi (art.80 del TULPS) e delle attrezzature e delle strutture utilizzate. E' invece diffusa la consuetudine di noleggiare da parte di associazioni, attività commerciali ecc.. questi giochi gonfiabili da ditte di noleggio e di installarli nel corso di manifestazioni su area pubblica senza alcun presidio da parte di esercenti l'attività di spettacolo viaggiante. Le amministrazioni locali devono pertanto vigilare con attenzione affinché queste attrazioni siano installate solo ed esclusivamente previo rilascio di licenza di cui all'art.69 del TULPS e solo se queste sono in regola con le disposizioni del D.M. 18 maggio 2007 che impone l'obbligo della registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

E' opportuno inoltre aggiungere che la norma UNI EN 14960:2007 "Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova, entrata in vigore in data 8 marzo 2007 stabilisce tra l'altro che i gonfiabili:

- devono avere sei punti di ancoraggio*
- devono essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 km/h*

A tal fine quindi occorrerà inserire nella licenza, di cui all'art.69, una prescrizione di cui all'art.9 del TULPS, imponendo all'esercente l'attività di spettacolo viaggiante di tenere nei pressi dell'attrazione un anemometro per misurare la velocità del vento e per poter prontamente sgonfiare l'attrazione in caso di pericolo.

Sarà inoltre opportuno nella licenza inserire anche queste prescrizioni:

- 1) le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;*
- 2) devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;*
- 3) in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;*
- 4) il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro;*
- 5) deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art.69) incaricato della sicurezza;*
- 6) deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.*

18. Buongiorno, ai fini del rilascio del provvedimento unico suap per manifestazione di pubblico spettacolo è necessario ottenere preventivamente i certificati di corretto montaggio degli impianti e delle strutture? In quale fase del procedimento vanno richiesti?

Salvo casi assolutamente eccezionali, i certificati di corretto montaggio e quelli per la realizzazione a regola d'arte degli impianti elettrici possono essere prodotti soltanto poco prima dell'inizio dello spettacolo.

Per questo il SUAP può rilasciare il provvedimento unico suap all'ultimo momento, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria oppure:

- nel caso di spettacoli in aree con capienza superiore a 200 persone, può rilasciare il

provvedimento unico suap dopo aver acquisito il parere favorevole della Commissione di Vigilanza ed aver potuto ritenere idonee le misure di security progettate, precisando che la validità del provvedimento stesso resta subordinato all'esito favorevole del sopralluogo della Commissione di Vigilanza, all'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite nel relativo verbale ed all'osservanza di quanto previsto nel piano di sicurezza;

- nel caso di spettacoli in aree con capienza fino a 200 persone, può rilasciare il provvedimento unico suap dopo aver ritenuto di poter accogliere il progetto presentato da tecnico abilitato che sostituisce il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, e di poter ritenere idonee le misure di security progettate; nel provvedimento si deve precisare che la validità dello stesso resta subordinata all'invio al comune, prima dell'inizio dello spettacolo, di idonea asseverazione redatta da tecnico abilitato, corredata da tutte le certificazioni del caso e attestante che l'allestimento rispetta le normative vigenti, che corrisponde al progetto presentato e che è stato attuato quanto previsto nel piano di emergenza.

19. Laddove nel corso del collaudo finale per lo svolgimento di un pubblico spettacolo dovesse mancare un componente della commissione comunale come bisognerebbe procedere?

Per non invalidare il sopralluogo (e quindi per non dover impedire lo svolgimento dello spettacolo) è necessario, alternativamente:

- che il componente mancante abbia già fatto il sopralluogo per suo conto ed inviato l'esito alla commissione che ritiene di accettarlo e dividerlo,
- il comune convochi con urgenza il componente supplente e che questi partecipi al collaudo finale.

20. Un pubblico spettacolo all'aperto al quale partecipano 500 persone in piedi, senza alcuna delimitazione, struttura destinata allo stazionamento del pubblico, comporta comunque necessaria la CCVLPS? Noi procediamo anche senza la CCVLPS (parliamo di eventi con max 500 persone), ma chiediamo sempre la relazione tecnica di cui al D.M. 1996 e la relazione safety e security con vari allegati. E' corretto?

Suggerisco di essere molto prudenti con gli spettacoli che prevedono una presenza di pubblico superiore alle 200 persone, stante che l'art. 141 del regolamento del TULPS in questi casi prevede il ricorso alla Commissione di Vigilanza.

Le consiglio di sottoporre la linea operativa/interpretativa che avete adottato al parere della Commissione di vigilanza e, in caso di parere favorevole, di adottarla come norma regolamentare.

Sarà inoltre opportuno definire nel regolamento quali figure professionali presenti nel comune avranno il compito di valutare la relazione tecnica di cui al D.M. 1996 e la relazione safety e security con vari allegati che vengono richieste.

Ricordo che, comunque, la responsabilità di questa scelta resterà anche in capo al tecnico comunale che firmerà il visto di regolarità del regolamento.

21. Le feste di paese con stand per la somministrazione di cibi e bevande, commercio ambulante e piccoli spettacoli/concerti, il tutto all'interno di area delimitata ma a cui chiunque può accedere, come devono essere gestiti a livello autorizzativo?

In estrema sintesi, l'organizzatore deve presentare la domanda per l'occupazione del suolo pubblico (se l'area è pubblica) e la domanda per l'autorizzazione temporanea per luogo di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS, corredata da:

- SCIA condizionata per lo svolgimento degli spettacoli ai sensi dell'art. 68 TULPS, se gli spettacoli si concludono entro le ore 24 del giorno d'inizio e all'area per lo spettacolo potranno accedere non più di 200 persone;
- domanda per lo svolgimento degli spettacoli ai sensi dell'art. 68 TULPS se gli spettacoli si concludono oltre le ore 24 del giorno d'inizio anche se all'area per lo spettacolo potranno accedere non più di 200 persone oppure se la capienza dell'area spettacoli è superiore a 200 persone a prescindere dall'orario di conclusione degli spettacoli stessi (in quest'ultimo caso occorre ottenere il parere favorevole della Commissione di Vigilanza);
- planimetria con layout di tutta la manifestazione e delle misure di safety e security adottate;
- progetto della manifestazione redatto da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 19/08/1996, nel quale inserire anche le misure di security che si intendono adottare;
- piano di emergenza dell'intera manifestazione, con l'indicazione del numero di addetti alla sicurezza e di addetti antincendio che saranno presenti; prima dell'inizio della manifestazione sarà poi necessario integrare il piano di emergenza con l'elenco delle persone impiegate e con l'indicazione della formazione acquisita;
- SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- notifica sanitaria per la somministrazione temporanea, se la regione la prevede;
- valutazione d'impatto acustico della manifestazione ed eventuale richiesta di autorizzazione in deroga.

L'organizzatore deve inviare

- la comunicazione ai sensi dell'art. 18 TULPS alla Questura/Commissariato;
- la comunicazione al 118 per la sicurezza sanitaria della manifestazione, sulla base degli atti adottati dalla regione.

Il Comune invia a Prefettura e Questura la documentazione, ai fini di una sua valutazione ai fini della sicurezza pubblica.

Se la manifestazione non è sottoposta all'esame del CPOSP, il Dirigente comunale competente:

- adotta gli atti necessari ad eventuali modifiche della viabilità o della sosta (per questo provvede la Polizia Locale);
- rilascia l'eventuale autorizzazione di suolo pubblico;
- se la capienza dell'area spettacoli è superiore a 200 persone, acquisito il parere della Commissione di Vigilanza ed eventualmente della Questura per le misure di security proposte, rilascia l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS (non si considerano nella capienza gli artisti e le persone presenti nel backstage che deve, comunque essere precluso all'accesso del pubblico);
- se la capienza dell'area spettacoli è inferiore a 200 persone, verificato che il progetto e la relativa documentazione presentata dal tecnico abilitato propone misure di safety e security adeguate a garantire la sicurezza della manifestazione, rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS; rilascia, inoltre, anche la licenza prevista dall'art. 68 TULPS se gli spettacoli si concludono oltre le ore 24 del giorno d'inizio. In questo caso nell'autorizzazione occorre precisare che la sua validità resta condizionata all'acquisizione da parte del comune, prima dell'inizio della manifestazione della relazione asseverata del tecnico incaricato, corredata da tutte le certificazioni del caso e attestante che l'allestimento rispetta le normative vigenti, che corrisponde al progetto presentato e che è stato attuato quanto previsto nel piano di emergenza.
- rilascia l'eventuale deroga in materia acustica.

Per il commercio su aree pubbliche è il comune che deve autorizzare gli operatori in base a quanto

previsto dalla normativa regionale: se le feste ricorrono ogni anno occorre istituire una fiera commerciale su aree pubbliche o posteggi isolati ed assegnarli per un periodo pluriennale o alla cosiddetta spunta.

Secondo quanto indicato dal punto 9 delle linee guida della circolare Piantedosi, in caso di manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati, quali sono le fiere commerciali su aree pubbliche, *“gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.”*

E’ opportuno controllare la data di scadenza delle dichiarazioni di conformità.

22. Per gli eventi organizzati dal Comune è sufficiente la Deliberazione di approvazione della manifestazione o deve essere comunque rilasciata apposita autorizzazione sempre dal Comune?

Le licenze ai sensi del TULPS devono essere rilasciate al Dirigente che organizza la manifestazione da parte del Dirigente competente al loro rilascio.

23. In caso di funzione esclusivamente religiosa, in un parco (provinciale) aperto a chiunque, oltre al preavviso al Questore l'organizzatore dovrà effettuare un qualche adempimento nei confronti del SUAP / Comune?

L’organizzatore deve comunque predisporre un piano di emergenza con idonee misure di security, eventualmente concordate con la Questura

E’ sempre bene trasmettere per conoscenza anche al comune le comunicazioni inviate al questore ai sensi degli artt. 18 e 25 TULPS.

In questo caso occorre poi verificare se è necessario ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, se vengono installate luminarie, se si tratta solo di una processione o se si tratta di una messa (in questo caso il piano di emergenza deve indicare anche le misure di safety previste per palco, impianti elettrici, collocazione delle sedie lampade di emergenza per eventuale svolgimento serale ecc.).

24. Per quanto riguarda gli eventi fino a 200 persone, prevalentemente gastronomica senza installazione di strutture, come ci si comporta?

In questi casi occorre verificare se è prevista la sola presenza di piccoli spettacoli con musica dal vivo nella sola area di somministrazione e se tali spettacoli hanno soltanto la funzione di allietare chi si ferma a mangiare durante la consumazione.

In questi casi, anche se si tratta di somministrazione all’aperto, se non vengono installate strutture finalizzate allo svolgimento dello spettacolo si ritiene possano essere applicate le risoluzioni del ministero dell’Interno citate nella risposta n. 13, a cui rimando per completezza.

25. Buongiorno, come trattare le "Notti Bianche" con gli operatori commerciali che estendono la loro attività con dehors sulle strade appositamente chiuse al traffico?

Per l’attività di somministrazione temporanea in un’area più vasta rispetto a quella concessa con i dehors, il comune può:

- non esentare dalla COSAP/TOSAP le occupazioni supplementari; in questo caso tutti gli operatori commerciali che intendono partecipare devono fare richiesta di occupazione di suolo pubblico, ottenere l’occupazione e pagare la COSAP/TOSAP per l’occupazione ottenuta. I pubblici esercizi non devono presentare SCIA di somministrazione temporanea se l’area

ottenuta è antistante l'esercizio;

- esentare dalla COSAP/TOSAP le occupazioni supplementari; in questo caso il Dirigente Competente può rilasciare anche un'unica autorizzazione per tutti gli esercizi ubicati nelle vie interessate dalla manifestazione che intendano estendere la loro attività con o senza dehors sulle strade appositamente chiuse al traffico. In questo caso è opportuno dettagliare nell'autorizzazione opportune condizioni a tutela della sicurezza pubblica (es. lasciare sempre liberi mt. 3,5 per un'altezza di mt. 4 per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, salvaguardare i raggi di curvatura previsti dalla normativa antincendio per i mezzi di soccorso, richiedere in determinati casi la presenza di estintori, imporre determinati standard di sicurezza per i dehors, salvaguardare l'Amministrazione da eventuali danni derivanti dalle occupazioni ecc.).

In ogni caso gli scontrini fiscali devono essere rilasciati con il misuratore fiscale presente nell'esercizio, proprio per non configurare commercio su aree pubbliche o separata attività di somministrazione di alimenti e bevande.

26. E' sempre obbligatoria la presenza di personale antincendio con livello C anche in manifestazioni a basso rischio di incendio e con capienza limitata (inferiore a 200 persone)?

Per la circolare Piantedosi occorre sempre almeno 1 addetto antincendio con livello "C" in tutte le manifestazioni (anche se non c'è spettacolo): *"A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza"*

27. La dichiarazione per Gas o elettrico, in base a quale norma deve essere effettuata? perchè la 37/2008 riguarda gli edifici e non le manifestazioni? in manifestazioni "semplici" si possono usare addetti antincendio con attestato di rischio medio?

a) In assenza di apposite normative, la circolare citando la 37/2008 ne estende l'applicazione anche agli impianti elettrici installati in occasione dello svolgimento di eventi.

E', comunque fondamentale fare riferimento alla nota del Capo Del Corpo Nazionale Dei Vigili del Fuoco Prot. n. 0003794 del 12/03/2014 che delinea le caratteristiche degli impianti GPL anche per le attività di somministrazione temporanea e prevede le certificazioni elettriche per tutti i tipi di banchi che utilizzano impianti elettrici di qualsiasi tipo.

b) Secondo la circolare Piantedosi occorre sempre la presenza di almeno 1 addetto antincendio con attestato per rischio alto; gli altri (ne occorrono sempre almeno 2) potranno avere l'attestato per rischio medio.

28. Per gli "impianti elettrici temporanei" realizzati (in cascata e da motogeneratori) in occasione di un evento commerciale su area pubblica (somministrazione di alimenti e bevande, Steeet Food, mercatino), 1)è corretto che la "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" sia redatta secondo la L. 186/'69 e CEI 64-8 p. 7 e non ex D. M. 37/'08)? 2)Se sì, la dichiarazione redatta ai sensi della L. 186/'69 dev'essere firmata da tecnico abilitato?3)Se sì, quale ulteriore documentazione è necessario allegare unitamente alla dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" ex L. 186/'69?

Trattandosi di materia tecnica che richiede specifiche conoscenze, la invito a porre il quesito all'elettrotecnico presente nella sua commissione di vigilanza. Se ritiene opportuno la risposta della Commissione di vigilanza può essere adottata come norma regolamentare.

29. E' corretto richiedere oltre alla dichiarazione di conformità degli impianti elettrici da parte dell'installatore, il collaudo degli stessi da parte di tecnico abilitato?

In presenza di dichiarazione di conformità da parte dell'installatore redatta ai sensi di legge, il tecnico abilitato in sede di sopralluogo deve farsi fornire questa certificane e controllare che effettivamente corrisponda a quanto installato e che quanto installato corrisponda al progetto a suo tempo presentato al comune. Il tecnico abilitato, quindi, ha funzione di controllo (in sostituzione della Commissione di Vigilanza) su quello che viene effettivamente installato che deve essere certificato a norma di legge dall'installatore. In altre parole il ruolo del tecnico abilitato in fase di sopralluogo prima dell'inizio della manifestazione per la parte elettrica sostituisce quello dell'esperto in elettrotecnica della Commissione di Vigilanza.

30. La licenza fiscale per la vendita di alcolici, v` richiesta anche nelle manifestazioni temporanee?

No

31. Gli operatori di sicurezza debbono essere iscritti obbligatoriamente in un apposito elenco previsto presso e singole prefetture?

No

32. Il piano della sicurezza e delle emergenze previsto per i pubblici spettacoli va richiesto anche in caso di commercio su aree pubbliche?

Solo nel caso in cui il commercio su aree pubbliche può essere considerato "evento" come le fiere commerciali su aree pubbliche, mercatini di Natale ecc. (si veda il punto 9 della circolare Piantedosi)

33. Quando esamino una pratica per pubblico spettacolo devo entrare nel merito di quanto dichiarato dal tecnico asseverante?

Se la pratica è soggetta al parere della Commissione di Vigilanza (cioè se il locale o l'area hanno una capienza superiore alle 200 persone), può anche non farlo: sarà eventualmente la commissione a considerare carente la documentazione presentata.

Se si tratta invece di spettacoli che si svolgeranno temporaneamente in locali o aree con capienza fino a 200 persone, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 avviene sulla base della documentazione presentata da tecnico abilitato incaricato dall'organizzatore, ai sensi dell'art. 141 co.2 del Regolamento del TULPS (R.D.635/1940 che prevede: *"Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno"*.

In questo caso è, quindi, importante verificare se la documentazione trasmessa dal tecnico contiene quanto previsto dal D.M. 19/08/1996 oltre a misure di safety e security idonee per lo svolgimento della manifestazione.

34. Quante persone addette all'esodo ci devono essere in proporzione alla capienza?

Quelle ritenute necessarie per garantire un esodo in sicurezza in caso di panico. La risposta è generica perché questo va valutato in relazione alle caratteristiche dei luoghi, del numero di vie di fuga,

dell'ampiezza delle vie di fuga, del tipo di pubblico presente (eventuale presenza di anziani, disabili, bambini molto piccoli), ecc.

35. La Pro Loco ha presentato domanda per organizzare una gara di carte su area pubblica (alcune vie del paese). Cosa dovranno presentare?

- domanda di licenza per gioco lecito ai sensi dell'art. 86 co.1 TULPS (o SCIA se il comune ha semplificato il procedimento),
- ottenere ed esporre nei luoghi in cui si gioca la "tabella dei giochi proibiti",
- richiesta di occupazione di suolo pubblico,
- piano di emergenza della manifestazione, con l'indicazione delle misure di security adottate.

36. Posto che un'area pubblica "piazza" può ospitare fino a max 1000 persone e l'organizzatore decide di presentare istanza per evento di pubblico spettacolo fino a max 200 persone con delimitazione della zona interessata, è possibile ipotizzare tale scenario ed "autorizzare" la manifestazione di pubblico spettacolo "solo" per una capienza max di 200 partecipanti all'evento? chi staziona eventualmente all'esterno dell'area interessata dallo spettacolo (transenne) come è da considerare?

a) è possibile

b) chi staziona all'esterno si trova in piazza per "vivere la città" (andare a casa propria, prendere un caffè, andare al ristorante, vedere le vetrine dei negozi, visitare un museo ecc.). Occorre prestare attenzione affinché queste persone non stazionino nei pressi delle vie di fuga dell'area spettacolo; se necessario occorre predisporre appositi spazi calmi nei pressi delle vie di fuga dall'area spettacolo. Occorre comunque attuare anche adeguate misure di security.

37. In occasione delle processioni religiose è necessario garantire le misure safety e security di cui alla circolare Piantedosi, con relativo piano di emergenza, valutazione dei rischi ed individuazione di responsabile ed addetti?

Le processioni religiose restano di competenza della Questura per cui l'organizzatore deve verificare con la Questura la documentazione che questa ritiene di chiedere a corredo della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 25 TULPS.

Se la processione si svolge all'interno o comunque nell'ambito di una manifestazione più ampia con istanza da presentare al comune, allora l'organizzatore, nel progetto per la safety e security della più ampia manifestazione, deve tener conto anche della processione religiosa concordando comunque la security con la Questura.

38. Piccole manifestazioni (mostre-mercato) su vasta area ma con basso afflusso: come si calcola l'area effettivamente utilizzata e quindi la capienza ed il un numero di operatori safety?

La capienza può essere calcolata secondo quanto previsto dalla Circolare Piantedosi sulla base della superficie dell'area a disposizione del pubblico che vi partecipa e delle vie di fuga di cui tale area è dotata, oppure può essere decisa dall'organizzatore che ha la responsabilità di farla rispettare, predisponendo idonee misure per il contenimento del pubblico.

39. Un evento formativo (GRUPPO SCOUT) organizzato in area privata (PARCO DI PROPRIETA' IN COMODATO DI ASSOCIAZIONE), VA considerato come evento e quindi l'organizzatore deve attivare iter al comune? (piano sicurezza, Scia etc, deroga rumore)

Se l'associazione non deve chiedere l'occupazione del suolo pubblico o l'assegnazione del parco, occorre verificare se l'evento formativo può avere caratteristiche di "spettacolo" in relazione all'importanza del relatore.

Salvo il caso in cui sia prevista la partecipazione di pochissime persone, consiglio di far predisporre comunque un piano di emergenza.

Se vengono installati impianti di amplificazione sonora occorre rispettare l'art. 4 del DPR 227/2011.

40. Se un locale pubblico, come una piazza, è dato in gestione annuale ad una società srl (in house del comune), si tratta di locale pubblico o privato? va fatta adeguata comunicazione al comune qualora si organizzano delle manifestazioni aperte al pubblico?

Il locale di proprietà pubblica dato in gestione è un locale in possesso del privato che lo gestisce secondo la formula contrattuale sottoscritta.

Anche se la società srl è pubblica, il locale diventa pubblico o privato a seconda del suo utilizzo da parte del gestore.

E a seconda del tipo di attività aperte al pubblico che vi vengono organizzate, il gestore dovrà munirsi delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi previsti dalla legge.

In ogni caso per manifestazioni anche temporanee aperte al pubblico deve essere predisposto il piano di emergenza.

Consiglio, inoltre, di verificare:

- che il gestore rispetti la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- sulla base delle caratteristiche ed all'utilizzo del locale, se questo debba essere assoggettato a procedure di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.

Non ho invece compreso il riferimento che nel quesito si fa "ad una piazza": la piazza non è un "locale pubblico" ma un "luogo pubblico" soggetto a concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo e non a contratto di gestione.

Nel caso l'uso di una piazza sia concesso ad un soggetto che vi organizza manifestazioni aperte al pubblico, queste saranno soggette a tutti i titoli autorizzativi/abilitativi previsti dalle varie normative per le tipologie di attività che vi si svolgono (somministrazione, manifestazioni dinamiche, processioni o sfilate, spettacoli, spettacoli viaggianti ecc.) oltre all'applicazione della circolare Piantedosi.

41. Per le manifestazioni che durano una sola giornata (24 h) anche se la capienza è superiore alle 200 persone serve comunque convocare la commissione?

La Commissione di vigilanza deve verificare la sicurezza dello spettacolo a prescindere dalla sua durata: molti eventi importanti con un grande afflusso di pubblico sono programmati per una sola sera in un determinato luogo.

Quindi se si tratta di spettacolo e la capienza prevista è superiore alle 200 persone l'organizzatore deve chiedere al comune il rilascio della licenza ex art. 68 TULPS e dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS, fornendo tutta la documentazione necessaria anche ai fini della valutazione delle misure di safety e della security necessarie per il suo svolgimento (predisponendo quindi anche il piano di emergenza). La commissione di Vigilanza valuterà il progetto della manifestazione e in sede di sopralluogo ne controllerà l'allestimento ai sensi di legge.

Colgo l'occasione per ricordare che il Ministero dell'Interno in molte note e risoluzioni ha specificato che, in caso di presenza di meno di 200 persone, la SCIA ai sensi dell'art. 68 vale fino alle 24 del giorno di inizio e non 24 dall'inizio dello spettacolo.

42. Per le manifestazioni religiose che prevedono presenza di bancarelle di vendita giostre, luminarie fuochi pirotecnici lancio di mongolfiere possono essere autorizzati dai singoli responsabili dei vari servizi ad es. responsabile attività produttiva per le bancarelle e le giostre e dal Comandante della P.L. per le luminarie ed i fuochi pirotecnici oppure sarebbe opportuno autorizzarle attraverso la commissione comunale?

La commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo non autorizza, esprime un parere e soltanto sui locali di pubblico spettacolo e sugli spettacoli che prevedono la presenza di più di 200 persone.

Alla luce dei fatti di Torino e dopo le circolari che sono state ricondotte “ad unum” dalla Piantedosi, emerge con forza la necessità organizzativa di coordinare in modo efficace l’espletamento delle varie procedure coinvolte nell’iter valutativo ed autorizzativo della manifestazioni. Spetta all’Ente valutare se portare su un unico ufficio comunale la competenza al rilascio di tutti gli atti necessari allo svolgimento di una manifestazione (suolo pubblico, spettacolo, spettacolo viaggiante, commercio, somministrazione, luminarie, ecc.) o, in caso contrario, di garantire comunque un efficace coordinamento di queste procedure tra i vari uffici, oltre che tra il Comune e la Questura.